

Roma, 12 novembre 2021

**Autorità di Regolazione dei Trasporti**

Via Nizza 230, 10126 Torino

A mezzo posta certificata

PEC: [autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it](mailto:autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it)

**OSSERVAZIONI SU**

**"Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2022"**

Spettabile Autorità,

in via preliminare la scrivente deve tornare ad evidenziare i gravissimi e perduranti effetti che la pandemia da Covid-19 sta provocando in tutti i diversi segmenti rappresentati del trasporto collettivo di persone mediante autobus, con perdite di domanda e di ricavi da traffico che anche nel 2021 superano il 50% rispetto ai dati del 2019 e toccano punte del 75%.

L'aumento dei costi operativi connessi alle misure di contrasto al Covid e l'esigenza di mantenere comunque attivi i servizi di trasporto per soddisfare la domanda nel rispetto dei limiti prestabiliti di riempimento dei mezzi sta causando notevoli squilibri finanziari e diffuse crisi di liquidità per le aziende rappresentate, peraltro per un periodo prolungato, ormai vicino ai due anni e che non appare purtroppo prossimo ad una conclusione.

In tale contesto ANAV, anche nella più ampia rappresentanza di Federtrasporto, intende sottoporre al Governo e al Parlamento la richiesta, almeno per il 2022, di superare l'ordinario regime dell'autofinanziamento dell'Autorità attraverso un contributo a carico delle imprese, ponendo la copertura dei costi relativi al funzionamento dell'Autorità a carico del Bilancio dello Stato.

Nell'auspicio di un positivo riscontro da parte delle Istituzioni alla predetta richiesta, si sottopone in ogni caso all'attenzione di codesta Autorità la necessità di escludere espressamente dal fatturato rilevante preso in considerazione per la determinazione della misura del contributo che dovesse essere richiesto alle Imprese nel 2022 ogni forma di compensazione, contributo, ristoro o altro sostegno riconosciuto con norme di legge specificamente volte a mitigare gli impatti economico-finanziari causati dal Covid-19 e dalle connesse misure restrittive.

Ciò premesso si espongono di seguito puntuali risposte ai quesiti posti da codesta Autorità.

**1) Individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti o altri soggetti tenuti al versamento contributivo.**

**Quesito n. 1.:** Si chiedono osservazioni motivate in ordine alle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

Si è dell'avviso che l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo attraverso la prospettata elencazione dei settori di rispettiva operatività non consenta di determinare con l'opportuno grado di certezza gli operatori economici che, sebbene presenti nei settori elencati, non sono da considerare assoggettati all'onere contributivo in quanto non interessati dal concreto esercizio di competenze attribuite all'Autorità o dal compimento di attività previste dalla legge nel rispettivo mercato di competenza. Si ritiene, infatti, che i principi ai quali la Corte costituzionale ha condizionato la legittimità dell'assoggettamento delle imprese al contributo richiesto dall'Autorità permangano validi e vadano pienamente osservati anche nel nuovo quadro normativo introdotto ex articolo 16, comma 1, lett. a-ter), del D.L. n. 109/2018 e s.m.i.. Ciò implica che il contributo possa essere legittimamente richiesto esclusivamente agli operatori economici nei cui confronti l'Autorità abbia "concretamente esercitato le proprie funzioni istituzionali". Crediamo quindi che l'adozione di atti meramente preparatori non possa rientrare nella fattispecie considerata dalla Consulta e confidiamo che codesta Autorità, attenendosi ai principi enucleati dalla Corte, assoggetti al contributo solo le attività economiche concretamente regolate – si auspica secondo un criterio di proporzionalità - e non anche coloro che beneficiano della regolazione, distinzione quest'ultima che non appare superata dal recente orientamento del Consiglio di Stato.

## 2) Misura del contributo

**Quesito n. 2:** Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

Si ritiene che la definizione dell'aliquota contributiva e del fatturato rilevante per i soggetti tenuti al contributo debba attenersi a principi di ragionevolezza e proporzionalità tali da garantire l'equità e la sostenibilità del contributo richiesto e la correlazione dello stesso all'entità ed alla rilevanza dell'attività istituzionale posta in essere, nonché ai "vantaggi di sistema" riconducibili al concreto esercizio delle competenze regolatorie dell'Autorità nel settore/mercato di riferimento. In quest'ottica, e con riferimento ai comparti rappresentati del trasporto pubblico regionale e locale, e del trasporto di passeggeri su strada mediante autobus, si ritiene non condivisibile l'ipotesi di un ulteriore incremento dell'aliquota contributiva, ipotesi che codesta Autorità sembra prospettare laddove afferma che la determinazione della misura dell'aliquota del contributo potrà essere effettuata a seguito della stima puntuale del fabbisogno per le spese di funzionamento indicata nel bilancio di previsione per l'anno 2022. Per analoghe ragioni, con riferimento al prospettato mantenimento di un'aliquota unica per tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo, si è del parere che sia maggiormente rispondente al principio di equità una differenziazione delle aliquote contributive per i soggetti appartenenti ai diversi settori regolati in base a principi di sostenibilità coerenti con le caratteristiche economico-finanziarie di ciascun settore e di proporzionalità in funzione delle competenze istituzionali attribuite ed in concreto espletate dall'Autorità.

Si richiama, in ogni caso, la necessità di escludere espressamente dal fatturato rilevante preso in considerazione per la determinazione della misura del contributo ogni forma di compensazione, contributo, ristoro o altro sostegno riconosciuto con norme di legge specificamente volte a mitigare gli impatti economico-finanziari causati dal Covid-19 e dalle connesse misure restrittive.

Quanto agli ulteriori aspetti su cui l’Autorità chiede osservazioni, si esprime condivisione circa lo scomputo dal fatturato rilevante dei contributi in conto impianti o investimenti, dei ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo in caso di unico contratto di trasporto, dei ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto, nonché dei ricavi conseguiti per attività svolte all’estero. Si ribadisce anzi l’opportunità di escludere dal fatturato rilevante tutti i contributi pubblici in conto esercizio eventualmente ricevuti dalle imprese, nonché l’esigenza di stabilire modalità operative inequivoche e semplicemente applicabili che consentano alle imprese operanti nel trasporto passeggeri su strada assoggettate al contributo di scomputare dal fatturato rilevante la quota afferente alle tratte di servizio svolte in territorio estero, secondo meccanismi analoghi a quelli previsti per la determinazione del contributo richiesto alle imprese di trasporto aereo e basati sulla rilevanza ai fini IVA in Italia della prestazione di trasporto resa (ex D.P.R. n. 633/1972).

### **3) Esenzione dal contributo**

**Quesito n. 3:** Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all’Autorità.

La soglia di esenzione contributiva è stata progressivamente abbassata negli anni fino ad arrivare all’esenzione per importi contributivi pari o inferiori a 1.800 euro (fatturato rilevante pari o inferiore a tre milioni di euro). Si ritiene che la predetta soglia non debba essere ulteriormente abbassata così da evitare che l’obbligo contributivo venga esteso ad imprese con fatturati molto ridotti; ciò a maggior ragione in assenza di una differenziazione delle aliquote contributive che garantisca l’equità e la sostenibilità del contributo richiesto ai soggetti in concreto regolati e la proporzionalità del contributo stesso in funzione delle competenze istituzionali attribuite ed in concreto espletate dall’Autorità.

Si condivide la proposta di mantenere l’esenzione dalla contribuzione per le società poste in liquidazione o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2021 e si ritiene che, essendo estremamente limitati i casi di liquidazione volontaria non connessi a stati di crisi d’impresa, possano essere esentate dalla contribuzione anche le società poste in liquidazione o soggette a procedure concorsuali a partire dal 1° gennaio 2022.

Non si hanno osservazioni specifiche sulle restanti questioni.